

Council of Europe
Conseil de l'Europe



Congress of Local and Regional Authorities of Europe
Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

TERZA SESSIONE

(Strasburgo, 2 - 4 luglio 1996)

RISOLUZIONE 37 (1996)¹

RELATIVA ALLA

CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA REGIONALE

¹ Discussa e approvata dalla Camera delle Regioni il 3 luglio 1996 e adottata dalla Commissione Permanente del Congresso il 5 luglio 1996 (ved. doc. CPR (3) 3, progetto di Risoluzione presentato dal Sig. P. Rabe, Relatore)

Ris.37

I. Il Congresso,

investito della proposta della Camera delle regioni,
e dopo aver preso nota del parere della Camera dei poteri locali,

1. avendo preso conoscenza del rapporto interinale presentato dal Sig. Peter Rabe (Germania) alla presente Sessione;
2. ricordando le Risoluzioni 67 (1970) e 117 (1980) della Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa;
3. ricordando la Risoluzione No. 8 (1994) e la Raccomandazione No. 6 (1994) del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa e l'invito fatto nella Risoluzione No. 8 ad elaborare una "Carta europea dell'autonomia regionale", sul modello della Carta europea dell'autonomia locale, in collaborazione con l'Assemblea parlamentare, come stipulato al paragrafo 23 della Dichiarazione di Ginevra;
4. ricordando le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze e Convenzioni organizzate dalla Conferenza permanente dei poteri locali e regionali d'Europa e particolarmente quelle di Galway (1975), di Bordeaux (1978) e di Ginevra (1993);
5. ricordando la Risoluzione su "La politica regionale comunitaria ed il ruolo delle regioni", adottata il 18 novembre 1988 dal Parlamento europeo;
6. ricordando l'impegno dell'Assemblea parlamentare a favore della regionalizzazione e in particolare le Raccomandazioni 1021 (1985) e 1256 (1995) concernenti le regioni da essa fatte al Consiglio d'Europa;
7. tenendo presente la Carta europea dell'autonomia locale (Convenzione No. 122 del Consiglio d'Europa) del 15 ottobre 1985 e rallegrandosi del fatto che questa Carta, di cui il Congresso ha appena commemorato il decimo anniversario, è stata fino ad oggi firmata da 27 Stati membri e ratificata da 21 di essi;
8. ricordando l'importanza del principio di sussidiarietà, definito per la prima volta in un documento internazionale nell'articolo 4 paragrafo 3 della Carta europea dell'autonomia locale, e considerato come un principio importante del Trattato di Maastricht;
9. ricordando la Raccomandazione No. R (95) 19 del Comitato dei Ministri agli Stati membri, sull'attuazione del principio di sussidiarietà, adottata il 12 ottobre 1995;
10. ricordando la Risoluzione statutaria No. 94 (3) che istituisce il Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa e la Carta di questo Congresso, particolarmente la disposizione transitoria No. 1, che presuppone dei progressi nel campo della regionalizzazione nei paesi senza regioni;

Ris.37

II. Approva, in via provvisoria, il progetto di Carta europea dell'autonomia regionale quale figura nell'Allegato 1 di questa Risoluzione, alla luce del progetto di rapporto esplicativo quale figura nell'Allegato alla Motivazione presentata dal Relatore;

III. Incarica il Gruppo di lavoro "Carta europea dell'autonomia regionale"

- i. d'esaminare nel periodo che intercorre tra le due sessioni, 1996 e 1997, al fine d'integrarli nel testo:
 - il parere della Camera dei poteri locali;
 - il parere dell'Assemblea Parlamentare
 - il parere del Comitato delle Regioni;
 - le proposte presentate dai Delegati nel corso della presente sessione e riportate nell'Allegato 2;
- ii. di procedere, nel periodo tra le due sessioni, ad un'ampia consultazione di tutte le regioni europee sul progetto di Carta, tramite l'Assemblea delle regioni d'Europa e del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa;
- iii. sulla base di quanto precede, di presentargli, durante la quarta sessione (1997), il testo finale, la cui adozione verrebbe raccomandata al Comitato dei Ministri.

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Carta,

- 1) Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è di rafforzare l'unione tra i suoi membri, allo scopo di tutelare e promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune;
- 2) Considerando che uno dei mezzi per raggiungere quest'obiettivo è la conclusione d'accordi nel campo delle rispettive strutture territoriali;
- 3) Considerando che la regione, quale componente essenziale dello Stato, esprime la diversità dell'Europa e contribuisce all'arricchimento della sua cultura ed alla sua prosperità economica, nel rispetto delle sue tradizioni e secondo la sua storia;
- 4) Considerando che le regioni costituiscono uno dei fondamenti del loro regime democratico;
- 5) Considerando che il diritto dei cittadini di partecipare alla gestione degli affari pubblici rientra nei principi democratici comuni a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa;
- 6) Convinti che la regione costituisce un livello di potere adatto a favorire l'esercizio di questo diritto;
- 7) Convinti che l'esistenza di regioni amministrate da responsabili eletti a suffragio universale ed investite di effettive responsabilità permette un'amministrazione efficace ed allo stesso tempo vicina al cittadino;
- 8) Coscienti del fatto che la difesa ed il rafforzamento dell'autonomia regionale contribuiscono notevolmente alla costruzione di un'Europa fondata sui principi della democrazia e della decentralizzazione del potere;
- 9) Coscienti del fatto che la regione costituisce un livello di potere adeguato per l'effettiva realizzazione della sussidiarietà, considerata come uno dei principi fondamentali da rispettare, sia per quanto riguarda l'integrazione europea che l'organizzazione propria degli Stati che partecipano a questo movimento;
- 10) Coscienti del fatto che la regionalizzazione non deve essere realizzata a spese dell'autonomia degli enti locali, ma deve invece essere accompagnata da misure volte a proteggere quest'ultima, nel pieno rispetto dei diritti sanciti dalla Carta europea dell'autonomia locale;
- 11) Coscienti del fatto che la cooperazione interregionale tra diversi Stati rappresenta un contributo prezioso ed indispensabile alla costruzione dell'Europa;

Ris.37

- 12) Affermando che questi principi presuppongono l'esistenza di un livello di potere regionale dotato di organi decisionali democraticamente costituiti e che godono di un'ampia autonomia per quanto riguarda le competenze, il modo di esplicarle e i mezzi necessari al compimento della loro missione;
- 13) Affermando che la creazione d'istituzioni europee adeguate deve tenere conto dell'esistenza di regioni all'interno degli Stati europei, per quanto riguarda l'elaborazione e la realizzazione di politiche attuate a livello europeo e favorire la partecipazione delle regioni al processo decisionale europeo, nell'ambito del Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa, in particolare della sua Camera delle regioni, e del Comitato delle Regioni dell'Unione europea;
- 14) Affermando che il riconoscimento dell'autorità regionale non deve essere per le regioni un'occasione per venir meno alla lealtà nei confronti dello Stato di cui fanno parte o di rimettere in discussione la sovranità e l'integrità territoriale di questo;
- 15) Affermando che l'esistenza di regioni non deve portare ad un indebolimento dell'indispensabile solidarietà tra le varie regioni e che la regionalizzazione deve, per questo motivo, essere accompagnata da provvedimenti volti a mettere in atto questa solidarietà e a promuovere uno sviluppo equilibrato;
- 16) Ritenendo che, indipendentemente dalle profonde differenze esistenti tra le tradizioni giuridiche ed istituzionali dei vari paesi europei, è auspicabile ed utile estendere il processo di regionalizzazione nell'ambito degli Stati europei, sulle base dei principi enunciati qui di seguito

Hanno convenuto quanto segue:

TESTO DELLA CARTA

PARTE I

Articolo 1

Le Parti della presente convenzione s'impegnano a considerarsi vincolate dagli articoli che seguono nei modi e nei limiti previsti da una delle tre procedure descritte negli articoli 25 e 27 di questa Carta.

FONDAMENTO DELL'AUTONOMIA REGIONALE

Articolo 2 - Fondamento dell'autonomia regionale

1. Il principio dell'autonomia regionale deve, nei limiti del possibile, essere riconosciuto dalla Costituzione.
2. Il contenuto dell'autonomia regionale può essere determinato soltanto dalla Costituzione, dalla legge, dallo statuto delle regioni e dalle norme del diritto internazionale.
3. Le disposizioni legislative che determinano il contenuto dell'autonomia regionale devono, per quanto possibile, offrire alle regioni una protezione specifica in virtù della procedura o delle condizioni per la loro adozione.

DEFINIZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE

Articolo 3 - Principio

1. Per autonomia regionale s'intende il diritto e la capacità effettiva degli enti territoriali più vasti all'interno di ogni Stato, dotati di organi eletti, posti tra lo Stato e gli enti locali, che godono sia di prerogative di autogoverno che di prerogative di carattere statale, di gestire, sotto la propria responsabilità e nell'interesse della popolazione, gran parte degli affari di pubblico interesse, particolarmente allo scopo di favorire uno sviluppo regionale durevole.
2. La portata dell'autonomia regionale è determinata dal diritto interno di ogni Stato nel rispetto delle disposizioni della presente Carta.

COMPETENZE REGIONALI

1. Tipi di competenze

Articolo 4 - Competenze proprie

1. Le competenze delle regioni sono riconosciute o determinate dalla Costituzione, dalla legge, dallo statuto delle regioni o dalle norme del diritto internazionale.
2. Le competenze proprie delle regioni possono essere contestate o limitate soltanto dalla Costituzione o dalla legge.
3. Le regioni hanno un potere di decisione e di gestione nei settori che sono di loro propria competenza. Questi poteri devono permettere l'adozione e l'attuazione di una politica propria ad ogni regione.

Articolo 5 - Potere d'esecuzione

1. Nei limiti della legge, è auspicabile che l'adempimento a livello regionale di compiti che sono di competenza nazionale, venga affidato ad organi regionali.
2. Le regole per la messa in opera di questo potere d'esecuzione, in particolare per quanto riguarda il controllo esercitato su questi atti dalle autorità amministrative nazionali, sono simili a quelle applicabili alle competenze proprie.
3. La legislazione nazionale deve fornire alle regioni i mezzi necessari per mettere in atto le disposizioni la cui attuazione è stata loro affidata.

Articolo 6 - Delega delle competenze

1. Delle competenze possono, entro i limiti previsti dalla legge, essere delegate alle regioni da altri livelli di governo.
2. La delega delle competenze deve, per quanto sia ragionevole, essere chiaramente definita. Nell'atto di delega delle competenze bisogna tener conto dei mezzi, in particolare materiali e finanziari, necessari ad esplicare adeguatamente queste competenze addizionali.
3. Le condizioni relative all'esercizio di queste competenze possono essere specificate nell'atto di delega. Gli organi incaricati di esercitare tali competenze devono tuttavia godere, per quanto possibile, della libertà di adattare il loro operato alle specifiche condizioni della regione ed alla loro struttura organizzativa, per una maggiore efficienza e per poter tener conto delle preferenze degli abitanti della regione. Le considerazioni di carattere finanziario nell'atto di delega non devono limitare eccessivamente questa libertà.

Ris.37

2. Settori di competenza

Articolo 7 - Affari regionali

1. Oltre alle competenze riconosciute o attribuite alle regioni dalla Costituzione, dalla legge, dallo statuto delle regioni o dalle norme del diritto internazionale, in conformità con il principio dell'articolo 3, gli affari regionali comprendono qualsiasi questione di pubblico interesse che non è esclusa dalle loro competenze o attribuita ad un'altra autorità.

2. Nell'esercizio delle loro competenze le regioni devono, nel rispetto del diritto, essere guidate dall'interesse dei cittadini, rispettare l'autonomia locale, ispirarsi al principio di sussidiarietà, così com'è definito in diritto interno e in diritto europeo e tener conto delle esigenze ragionevoli della solidarietà nazionale ed europea.

Articolo 8 - Relazioni con gli enti locali

1. Le regioni che dispongono di competenze riguardanti gli enti per i quali vale la *Carta europea dell'autonomia locale*, rispetteranno lo spirito e la lettera di questa Convenzione nei loro rapporti con tali enti.

2. Le regioni applicheranno il principio di sussidiarietà, così com'è definito in diritto interno e in diritto europeo, nei loro rapporti con gli enti locali.

3. Le regioni possono delegare certe competenze agli enti locali secondo i principi definiti nell'articolo 6.

4. Nei limiti delle competenze loro attribuite, le regioni cercheranno di assicurare, qualora fosse necessario, la perequazione finanziaria tra gli enti locali che si trovano sul loro territorio.

Articolo 9 - Rapporti interregionali

1. Nei settori di loro competenza, le regioni potranno intraprendere delle attività di cooperazione interregionale.

2. Queste attività devono svolgersi nel rispetto del diritto nazionale e degli impegni internazionali dello Stato.

3. Per rapporti "interregionali" s'intende:

- da un lato, qualsiasi attività che non comporti alcuna modificazione diretta della situazione giuridica della regione, del suo Stato e degli abitanti dello Stato;

Ris.37

- dall'altro, atti o accordi di cooperazione o di associazione con altre regioni o enti locali, per la realizzazione di obiettivi di interesse comune, nella misura in cui questi accordi non sono retti dal diritto internazionale pubblico generale.
- 4. Di conseguenza, gli accordi, che conformemente al loro diritto nazionale certe regioni sono autorizzate a concludere in diritto internazionale, non sono inclusi nel settore dei rapporti interregionali.
- 5. I rapporti interregionali delle regioni saranno retti dagli accordi internazionali in materia, nella misura in cui questi saranno applicabili.

Articolo 10 - Rapporti ed organismi transfrontiera

1. Nei settori di loro competenza, le regioni potranno intraprendere delle attività di cooperazione transfrontiera.
2. Le regioni appartenenti ad un'area transfrontiera possono dotarsi, nel rispetto del diritto di tutti gli ordinamenti giudiziari nazionali interessati e del diritto internazionale, di organi comuni di tipo deliberativo e/o esecutivo. Gli atti di questi organi dovranno sottostare alle procedure dei tribunali competenti, come se essi fossero stati effettuati da un organo regionale, conformemente alle disposizioni relative del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontiera delle collettività o autorità territoriali.

Articolo 11 - Rappresentanza all'estero

Le regioni hanno il diritto di creare sia individualmente, sia collettivamente con altre regioni o enti locali, degli uffici di collegamento presso altre regioni o enti locali o presso le organizzazioni internazionali - in particolare le organizzazioni europee - attive nei settori di loro competenza, al fine di promuovere o difendere i loro interessi.

Articolo 12 - Partecipazione agli affari dello Stato

1. Nella misura in cui le norme adottate a livello statale possono modificare la portata dell'autonomia regionale o riguardare gli interessi delle regioni, queste ultime devono poter partecipare al processo decisionale.
2. La partecipazione delle regioni agli affari dello Stato può
 - sia realizzarsi tramite una rappresentanza adeguata delle regioni nell'ambito degli organi legislativi o amministrativi;
 - sia consistere in procedure di consultazione tra gli organi dello Stato ed ogni regione;
 - sia essere il risultato di una consultazione tra le autorità dello Stato ed una struttura che rappresenti le regioni.

Ris.37

Questi modi di partecipazione non si escludono l'un l'altro.

Articolo 13 - Partecipazione agli affari europei ed internazionali

1. Le regioni hanno il diritto di partecipare, in seno ad organismi concepiti specificamente a tale fine, ai lavori delle istituzioni europee.

Nella misura in cui ogni regione non può essere rappresentata direttamente in seno a questi organismi europei, bisogna prevedere a livello nazionale delle procedure, o una struttura rappresentativa specifica le quali garantiscano che gli interessi di tutte le regioni del paese vengano rappresentati nel miglior modo possibile dai rappresentanti che siedono nelle istituzioni europee cui si è fatto riferimento nel paragrafo precedente.

2. Le regioni hanno il diritto di essere consultate dal loro governo nazionale, qualora lo Stato tratti la conclusione di un accordo internazionale o l'adozione di qualunque altro atto nell'ambito di un'organizzazione europea, che possa avere dirette conseguenze per le loro competenze o i loro interessi fondamentali. Lo stesso vale quando l'attuazione di regole adottate a livello europeo può incombere loro.

I governi nazionali possono associare le regioni alle trattative, in particolare includendo dei rappresentanti regionali nelle delegazioni nazionali.

ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DELLE REGIONI

Articolo 14 - Principio di auto-organizzazione regionale

Le regioni devono, nel modo più ampio possibile, beneficiare del diritto di adottare e, almeno, completare lo statuto che definisce i loro elementi costitutivi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Costituzione.

Articolo 15 - Organi delle regioni

1. Le regioni sono dotate di un'assemblea rappresentativa e di un organo esecutivo, senza pregiudizio delle diverse forme di partecipazione dei cittadini al processo decisionale.

2. L'assemblea viene eletta a suffragio libero, segreto, equo, diretto ed universale.

3. Lo statuto dei rappresentanti regionali eletti deve garantire il libero esercizio del loro mandato, in particolare con delle indennità adeguate.

4. Salvo nel caso in cui sia stato eletto direttamente dalla popolazione, l'organo esecutivo deve rispondere del suo operato dinanzi all'assemblea, alle condizioni e secondo le modalità previste dal diritto interno di ogni Stato parte della presente Carta.

Ris.37

5. I membri dell'assemblea rappresentativa o dell'organo esecutivo non possono essere l'oggetto di misure di sorveglianza da parte del potere centrale, che pregiudicherebbero il libero esercizio delle funzioni loro affidate.

Articolo 16 - Amministrazione regionale

1. Le regioni dispongono di un proprio patrimonio, di una propria amministrazione, degli organismi che esse possono creare e di personale proprio.

2. Le regioni possono definire liberamente le strutture interne della loro amministrazione e dei loro organismi.

3. Le regioni possono definire lo statuto del loro personale nei limiti dei principi generali che possono essere eventualmente stabiliti dall'autorità nazionale o federale in materia.

FINANZE REGIONALI

Articolo 17 - Principi

1. Il sistema di finanziamento dei bilanci regionali deve permettere di fornire un ammontare complessivo prevedibile di introiti pubblici, che sia proporzionato alle competenze delle regioni e che permetta di provvedere ai servizi pubblici regionali. Questi introiti devono anche offrire un margine sufficiente perché le regioni possano fornire servizi pubblici supplementari rispetto a quelli imposti dalla legge.

2. Per quanto riguarda l'esercizio delle proprie competenze, la maggior parte delle risorse finanziarie delle regioni deve essere costituita da risorse proprie, che le autorità regionali possono utilizzare liberamente.

3. Le autorità regionali devono avere la possibilità di riscuotere e di fissare il tasso delle imposte e tasse regionali.

4. Le fonti di finanziamento delle regioni dovrebbero essere abbastanza diversificate ed adattabili per permettere ad esse di seguire lo sviluppo generale dell'economia e l'evoluzione reale dei costi dell'esercizio delle loro competenze.

5. L'esistenza di un sistema perequativo, come pure l'obbligo di adottare delle regole di bilancio ed un sistema di contabilità chiaro e standardizzato a livello nazionale, non costituiscono un limite all'autonomia finanziaria delle regioni.

Ris.37

6. L'amministrazione delle imposte regionali può, per una maggiore razionalizzazione, efficienza e coordinazione, essere effettuata da un'amministrazione comune a più enti o appartenente ad un altro ente, senza incidere sulla proprietà e sull'uso delle entrate.

Articolo 18 - Risorse proprie

1. Le risorse proprie sono costituite essenzialmente da imposte, tasse e canoni che le regioni hanno il diritto di riscuotere nei limiti definiti dalla legge. Le quote regionali delle imposte ripartite vengono considerate come risorse proprie una volta che sono state stabilite dalla Costituzione e dalla legge.

2. Una quota significativa delle risorse proprie delle regioni dovrebbe provenire da un numero limitato d'imposte generali su scala regionale, la cui entità deve essere liberamente fissata dalle regioni nei limiti previsti dalla legge. In mancanza d'imposte regionali proprie, le regioni dovrebbero avere la possibilità, nei limiti previsti dalla legge, di determinare delle percentuali aggiuntive sulle imposte riscosse da altre autorità pubbliche.

Articolo 19 - Trasferimenti e perequazione finanziaria

1. Il principio di solidarietà implica l'esistenza, in seno ad ogni Stato, di una perequazione finanziaria efficace, il cui scopo è quello di armonizzare il tenore di vita nelle diverse regioni. Questa perequazione tende in particolare a ridurre le disparità legate alle differenze della base imponibile e degli oneri che gravano sulle regioni.

2. Qualsiasi perequazione deve evitare il livellamento di modo che le regioni abbiano interesse a preservare ed a sfruttare in modo ragionevole il loro potenziale fiscale.

3. La perequazione può essere effettuata per mezzo di trasferimenti dal governo centrale alle regioni, tramite norme di distribuzione delle imposte ripartite previste dalla Costituzione e dalle legge, oppure per mezzo di trasferimenti dalle regioni relativamente agiate a favore di quelle economicamente deboli.

4. La distribuzione dei trasferimenti o delle imposte ripartite deve essere fatta secondo delle regole previamente definite e su basi non discrezionali, seguendo dei criteri oggettivi, poco numerosi, che riflettano i bisogni reali e tengano conto delle evoluzioni della situazione economica delle regioni. Essa deve inoltre tener conto del livello delle imposte, delle tasse e dei canoni riscossi dalle regioni per finanziare i loro servizi.

5. Negli Stati in cui le imposte ripartite ed i trasferimenti costituiscono una parte sostanziale delle risorse complessive delle regioni, bisogna istituire adeguate procedure di consultazione di tutte le regioni sulle modalità per l'attribuzione di queste risorse.

6. I trasferimenti dovranno preferibilmente essere effettuati secondo il principio di non-designazione, piuttosto che per finanziare dei progetti specifici. Nessuna sovvenzione può essere soggetta a condizioni che pregiudichino l'autonomia regionale così com'è definita nella presente Carta e dal diritto nazionale.

Ris.37

7. Qualora una competenza addizionale venga delegata alla regione da un altro livello di potere, si deve anche provvedere ad un trasferimento di risorse finanziarie adeguate destinate all'esercizio della competenza che è stata delegata.

Articolo 20 - Prestiti

1. Le regioni devono poter accedere al mercato dei capitali, a condizione che esse possano dimostrare la loro capacità a garantire il servizio del prestito durante tutto il periodo del rimborso, sulla base di introiti propri.
2. Il controllo esercitato da un'altra autorità sulla legalità del prestito non rappresenta una limitazione dell'autonomia regionale così com'è definita nella presente Carta.

TUTELA DELL'AUTONOMIA REGIONALE

Articolo 21 - Protezione dei confini delle regioni

1. Il territorio di una regione può essere modificato soltanto dopo che questa abbia espresso il suo consenso, senza pregiudizio delle procedure di democrazia diretta che possono, all'occorrenza, essere previste dal diritto interno a questo riguardo.
2. Nel caso di un processo generale di ridefinizione delle frontiere regionali, l'accordo esplicito di ogni regione può essere sostituito da una consultazione di tutte le regioni interessate.

Articolo 22 - Diritto delle regioni di avviare procedimenti legali

Le regioni devono poter fare ricorso presso le giurisdizioni competenti, allo scopo di garantire il libero esercizio delle loro competenze ed il rispetto dei principi di autonomia regionale consacrati dalla presente Carta e dal diritto interno.

Articolo 23 - Conflitti di competenze

1. Quando esiste un conflitto di competenze, questo deve essere risolto da un organo giudiziario.
2. I conflitti di competenze verranno risolti secondo i principi costituzionali e le leggi di ogni Stato. In mancanza di una chiara risposta nel diritto positivo applicabile, il principio di sussidiarietà dovrà essere preso in considerazione nella decisione.

Ris.37

Articolo 24 - Controllo delle norme regionali

1. Un controllo sulle norme adottate dalle regioni può essere esercitato soltanto nei casi e nelle forme previste dalla Costituzione e dalla legge.
2. Il controllo esercitato sulle norme regionali può mirare soltanto a garantire il rispetto della legalità.
3. Il controllo può tuttavia includere una valutazione dell'opportunità riguardo all'esercizio delle competenze che sono state delegate alle regioni dal governo centrale.

PARTE II

Articolo 25 - Impegni e riserve

1. Gli Stati contraenti accettano di essere vincolati da tutte le disposizioni della presente Carta, e s'impegnano a non ostacolare in nessun modo l'effettivo funzionamento dei meccanismi di controllo istituiti dall'articolo 26 della Carta.
2. Per poter tener conto della diversità e del carattere evolutivo delle situazioni regionali negli Stati europei, gli Stati sono autorizzati a formulare delle riserve ai seguenti articoli:
 - Articolo 5,
 - Articolo 10, paragrafo 2
 - Articolo 13, paragrafo 2
 - Articolo 16, paragrafo 3

Negli Stati in cui l'assemblea regionale è tradizionalmente composta da rappresentanti eletti degli enti locali che formano la regione, lo Stato è autorizzato a formulare una riserva per quanto riguarda il carattere diretto dell'elezione così com'è previsto dall'articolo 15, paragrafo 2.

3. Non si autorizza nessun'altra riserva oltre quelle previste dal paragrafo precedente.
4. Le riserve devono essere notificate al Segretario generale del Consiglio d'Europa al momento della firma, della ratifica o dell'adesione.
5. Uno Stato che ha formulato delle riserve può ritirarle in qualsiasi momento con una notifica notificazione al Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 26 - Controllo dell'applicazione della Carta

1. Ogni Stato parte farà un rapporto sull'applicazione della presente Carta, nel corso dell'anno in cui essa entra in vigore per lo Stato in questione ed in seguito ogni cinque anni.
2. Gli Stati che hanno formulato delle riserve, conformemente all'articolo 25 paragrafo 2, devono esaminare nel loro rapporto la pertinenza del mantenimento di tali riserve.

Ris.37

3. Questo rapporto sarà sottoposto all'esame del CPLRE che lo trasmetterà con le sue osservazioni al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa. Quest'ultimo esaminerà ogni rapporto nazionale secondo le procedure che esso definirà e notificherà le sue conclusioni allo Stato interessato ed al Presidente del CPLRE.

4. Il Comitato dei Ministri prenderà, all'occorrenza e dopo aver consultato il CPLRE, dei provvedimenti tali da permettere l'esame di rapporti presentati da Stati non membri del Consiglio d'Europa.

Articolo 27 - Impegno degli Stati in un processo di regionalizzazione

1. Gli Stati nei quali è in corso un processo di regionalizzazione possono impegnarsi a rispettare i principi enunciati nella presente Carta per la creazione e lo sviluppo di strutture regionali. Essi s'impegnano ad istituire, entro dieci anni a partire dall'entrata in vigore per loro della Carta, gli strumenti giuridici ed i meccanismi amministrativi e finanziari che permetteranno loro di rispettare, per quanto riguarda le loro strutture regionali, i diritti definiti dalla presente Carta, secondo le condizioni precisate nel paragrafo 1 o 2 dell'articolo 25.

2. Ogni Stato, per cui la Carta è in vigore alle condizioni definite nel paragrafo precedente, farà, nel corso dell'anno in cui la Carta entra per esso in vigore, ed in seguito ogni tre anni, un rapporto sull'evoluzione del processo di regionalizzazione; questi rapporti saranno sottoposti alla procedura descritta nell'articolo 26, paragrafo 3 e 4. Dopo il quarto rapporto, la Parte interessata notificherà al Segretario generale del Consiglio d'Europa il suo impegno a rispettare la Carta alle condizioni del paragrafo 1 o 2 dell'articolo 25.

PARTE III

Articolo 28 - Firma, ratifica, entrata in vigore

1. La presente Carta è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, d'accettazione e d'approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

2. La presente Carta entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.

3. Per quanto riguarda gli Stati membri che esprimeranno successivamente il loro consenso ad essere vincolati dalla Carta, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui è stato depositato lo strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

Ris.37

Articolo 29 - Regioni per le quali vale la presente Carta

I principi dell'autonomia regionale contenuti nella presente Carta valgono per tutte le regioni esistenti sul territorio di una Parte. Tuttavia, ogni Parte può, al momento di depositare il suo strumento di ratifica, d'accettazione o di approvazione, designare le regioni alle quali intende limitare il campo d'applicazione o che essa intende escludere dal campo d'applicazione della presente Carta.

Articolo 30 - Adesione di Stati europei non membri del Consiglio d'Europa

Dopo l'entrata in vigore della presente Carta e dopo aver consultato il CPLRE, il Comitato dei Ministri potrà decidere, con voto unanime, d'invitare qualsiasi Stato europeo non membro ad aderire a questa Carta. Questo invito dovrà ottenere il consenso esplicito di ciascuno degli Stati che hanno ratificato la Convenzione.

Articolo 31 - Denuncia

Nessuna delle Parti potrà denunciare la presente Carta prima della scadenza di un periodo di cinque anni dalla data in cui la Carta è entrata per essa in vigore. Un preavviso di sei mesi sarà dato al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Questa denuncia non incide sulla validità della Carta per le altre Parti, a condizione che il loro numero non sia mai inferiore a cinque.

Articolo 32 - Notifiche

Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, d'accettazione o di approvazione;
- c. ogni data d'entrata in vigore della presente Carta, conformemente all'articolo 28 della stessa;
- d. ogni notifica ricevuta secondo quanto stipulato nell'articolo 25, paragrafi 4 e 5 concernenti le riserve;
- e. ogni notifica relativa all'esclusione di certe regioni dal campo di applicazione della presente Carta, in conformità con l'articolo 29;
- f. la notifica di uno Stato che ha ratificato la Carta conformemente all'articolo 27 alla scadenza prevista dall'articolo 27, paragrafo 2.
- g. tutti i rapporti del Comitato dei Ministri e del CPLRE adottati nell'ambito del meccanismo di controllo dell'attuazione della presente Carta;
- h. qualunque altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente Carta.

In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato la presente Carta.

Fatto a , il 19.., in francese ed in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia autenticata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

**Proposizioni presentate dai delegati
durante la 3a sessione del Congresso**

1. Modificare la redazione dell'articolo 3, paragrafo 1 della Carta :

"...situato al di sotto degli Stati e al di sopra o allo stesso livello delle collettività locali e avendo a disposizione..."

2. completare l'articolo 10 intitolato "Relazioni e organismi transfrontalieri" del progetto di Carta come segue:

"Nel quadro della cooperazione transfrontaliera, le regioni prendono in considerazione i diritti e gli interessi delle comunità nazionali che vivono nelle regioni transfrontaliere e contribuiscono a risolvere i problemi di queste ultime nel quadro della definizione dei regimi frontaliere".

3. aggiungere all'articolo 19 della Carta un paragrafo 8:

"8. Il principio di solidarietà implica ugualmente l'esistenza di un sistema di compensazione finanziaria nell'ambito dell'Unione Europea. Questo sistema di compensazione deve essere orientato al fine di sopperire alle diversità esistenti tra le regioni in applicazione dell'obiettivo della coesione economica e sociale".

